

Repertorio n. 10832 del 28/07/2023

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE  
E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

CONTRATTO APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE  
SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, LOTTO  
N. 5 RELATIVO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL  
COMPLESSO UNIVERSITARIO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.

AGGIUDICATARIO: RANGERS S.R.L.

CIG: 879649594E

L'anno duemilaventitré il giorno 28 del mese di Luglio presso i locali dell'Area Attività Contrattuale siti in Napoli, al Corso Umberto I, n. 40, innanzi a me, Serena Pierro, Ufficiale Rogante Sostituto di Ateneo, nominata con Decreto del Direttore Generale, n. 861 del 17/11/2020, autorizzata a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si sono costituiti:

da una parte

l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente dell'Area Attività Contrattuale, delegata alla stipula dei contratti, giusto Decreto del Direttore Generale n 859 del 04/11/2021 domiciliata per la carica presso la Sede centrale dell'Università – Corso Umberto I n. 40, di seguito denominata Università;

dall'altra

La società RANGERS S.r.l. nella persona del sig. Francesco Cozzolino, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore Delegato della predetta Società, con sede legale in Vicenza – Cap 36100 (VI) Via Luca Della Robbia n. 25, Codice Fiscale e Partita IVA 00864080247, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, di seguito denominata Società.

Detti componenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante Sostituto sono personalmente certo - con questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D. lgs 50/2016, mi chiedono di far constatare quanto appresso

premessi che

- con Determina a contrattare del Dirigente dell'Area Attività Contrattuale n. 980 del 02/07/2021 è stata indetta una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., per l'affidamento del "*Servizio di vigilanza armata da espletare presso le sedi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II*" in 5 lotti per la durata di 60 mesi, oltre un periodo opzionale di un anno e per gli importi come di seguito indicati: Lotto 1 - Servizio di vigilanza armata presso la sede del Dipartimento di Agraria per un importo a base di gara pari ad €. 3.888.503,11 oltre IVA; Lotto 2 - Servizio di vigilanza armata presso varie sedi del Centro storico di Napoli per un importo a base di gara pari ad €.6.827.759,01 oltre IVA; Lotto 3 - Servizio di vigilanza armata presso la sede del Dipartimento di Farmacia, del Complesso di Scienze Biotecnologiche e presso la sede di Scampia per un importo a base di gara pari ad €.2.422.369,55 oltre IVA; Lotto 4 - Servizio di vigilanza armata presso il Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo e presso il Complesso Biennio di Ingegneria per un importo a base di gara pari ad €. 1.751.343,54 oltre IVA; Lotto 5 - Servizio di vigilanza armata presso il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio per un importo a base di gara pari ad €. 2.117.683,05 oltre IVA, il tutto oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari



a zero; Costo agente/h soggetto a ribasso per ciascun lotto è pari ad € 26,04 oltre IVA, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero;

- con Decreto del Dirigente dell'Area Attività Contrattuale n. 1404 del 23/12/2022, è stata approvata, tra l'altro, la proposta di aggiudicazione della procedura di gara 3/S/2021 per l'affidamento del Servizio in discorso, Lotto n. 5, al concorrente RANGERS S.R.L., alle condizioni di cui agli atti di gara, all'offerta tecnica e all'offerta economica, recante, quest'ultima un ribasso percentuale sul costo agente orario offerto pari al 32,99%, una stima costi sicurezza aziendali pari ad euro 81.320,00 ed una stima costi manodopera pari ad euro 1.332.021,60;
- con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 16/01/2023 è stata disposta, tra l'altro, l'aggiudicazione del lotto n. 5 della procedura di gara in discorso, in favore della società RANGERS S.R.L., alle condizioni di cui agli atti di gara, all'offerta tecnica e all'offerta economica, recante, quest'ultima un ribasso percentuale sul costo agente orario offerto pari al 32,99 % da cui discende un importo complessivo quinquennale di aggiudicazione pari ad euro 1.419.059,41 oltre IVA, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti non soggetti a ribasso pari a zero;
- con nota PG/2023/0005944 del 16/01/2023, notificata a mezzo pec in pari data, si è provveduto ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del d. lgs. 50/2016 a tutti i soggetti ivi previsti;
- con Decreto del Dirigente dell'Area Attività Contrattuale n. 345 del 23/03/2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione per l'affidamento del Servizio in discorso, in favore della società RANGERS S.R.L. già pronunciata con decreto del Decreto del Direttore Generale n. 22 del 16/01/2023;
- la società RANGERS S.R.L. ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 giusta dichiarazione del 28/04/2023 trasmessa a mezzo pec in pari data (PG/2023/0050209);
- ai fini della copertura assicurativa, la società ha trasmesso, con pec del 28/04/2023 (PG/2023/0050209), la polizza XI00221962-XI01222929 stipulata con AVIVA

(AIDAC) e Lloyd's Insurance Company s.a. recanti un massimale pari a 10.000.000 per sinistro, per ciascun lotto, con decorrenza dal 30/11/2022;

- ai fini della cauzione definitiva, la società ha trasmesso, con pec del 28/04/2023 (PG/2023/0050209), la polizza fideiussoria n. MI4959725 emessa in data 20/04/2023 dalla società ITAS MUTUA che l'Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista negli atti di gara;
- la società risulta regolare ai fini del DURC come da certificato INAIL\_38927096 con scadenza al 30/09/2023;
- l'Università ha ottemperato a quanto richiesto dalla normativa in materia di antimafia, giuste richieste di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii. formulate attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, in data 04/07/2023 con richiesta prot. PR\_VIUTG\_Ingresso\_0066632\_20230704, nonché richiesta di liberatoria provvisoria antimafia del 27/06/2023 prot. n. PR\_VIUTG\_Ingresso\_0063964\_20230627 e rilascio di liberatoria provvisoria n. PR\_VIUTG\_Ingresso\_0063964\_20230627;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me, Ufficiale Rogante sostituto, la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale di ciò che qui si documenta e si conviene, e stipulano quanto appresso:

**ART. I** - La premessa che precede è patto.

**ART. 2** - L'Università affida alla società RANGERS S.R.L., che accetta l'appalto relativo al Servizio di vigilanza armata *presso il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio*; da effettuarsi secondo le disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati (n. 1 "Fabbisogno e profili orari", allegato n. 2 "Rapporto di evento anomalo", allegato n. 3 "Schema Penali", allegato n. 4 "Elenco personale suddiviso in lotti clausola sociale") ai quali si rinvia integralmente. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di rimodulare i profili orari in relazione a specifiche esigenze

rappresentate dai responsabili di struttura, all'esito dell'istruttoria di competenza del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del Contratto, senza oneri economici aggiuntivi a carico del Bilancio universitario. Il Servizio oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito inoltre nel rispetto degli atti di gara, nonché in conformità al Capitolato e relativi allegati, all'Offerta Tecnica, all'Offerta Economica, che formano parte integrante del presente contratto e si allegano materialmente al presente contratto e vengono sottoscritti digitalmente dalle parti.

Il predetto appalto, inoltre, sarà eseguito nel rispetto del DUVRI, che si allega materialmente al presente contratto.

Dovrà eseguirsi in conformità anche ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, al vigente P.I.A.O. di Ateneo ed al Protocollo di Legalità, che fanno parte integrante del presente contratto (anche se non materialmente allegati). Anche detti documenti vengono sottoscritti da entrambi i contraenti.

La società si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i. e ad osservare – per le parti non in contrasto con quest'ultima – le disposizioni del Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10.12.2021.

La società si impegna con la sottoscrizione del presente contratto a collaborare con il competente Responsabile del Procedimento per l'aggiornamento del DUVRI laddove necessario.

**ART. 3** – Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Tecnico il servizio ha durata quinquennale a decorrere dal 31/07/2023 (data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio) e, pertanto, con scadenza al 30/07/2028.

L'Università si riserva ai sensi del citato art. 4 del Capitolato Speciale di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione nella misura massima di dodici mesi per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma II del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e



condizioni.

**ART. 4** – La società, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad osservare tutti gli obblighi prescritti dal Capitolato Tecnico. La società prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate come previsto nel Capitolato Tecnico e dettagliatamente previste e pianificate nel Programma Operativo dei Servizi; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.

Per l'espletamento delle prestazioni contrattuali la società si impegna ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate la cui qualità di G.P.G. è stata riconosciuta attraverso il Decreto Prefettizio di nomina. La società, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Tecnico, s'impegna altresì a provvedere all'installazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle eventuali riparazioni di tutti i sistemi tecnologici e delle apparecchiature, attrezzature o quant'altro eventualmente dallo stesso forniti, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature già esistenti installate per il solo servizio di vigilanza armata, senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa per l'Università. A tal fine la società in caso di malfunzionamento degli impianti e/o delle attrezzature installate e/o già esistenti s'impegna a garantire il pronto intervento entro il termine di sei ore dal ricevimento della relativa comunicazione in qualsiasi modo formulata;

**ART. 5** – L'Amministrazione ai sensi del Capitolato si riserva la facoltà di estendere o ridurre i servizi oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni nei limiti del 20% dell'importo di aggiudicazione. Ai fini della contabilizzazione delle predette variazioni in aumento o in diminuzione, il costo agente/h è determinato in

euro 17,45 oltre IVA;

**ART. 6** – L’Università erogherà a fronte dell’esecuzione dell’appalto il corrispettivo mensile scaturente dalle ore di servizio effettivamente svolte, al costo agente/ora offerto pari a Euro 17,45 oltre IVA come per legge (calcolato sulla base del ribasso percentuale pari al 32,99 % sull’importo soggetto a ribasso) e comunque nel limite dell’importo massimo complessivo contrattuale pari ad Euro 1.419.059,41 oltre IVA come per legge, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti non soggetti a ribasso pari a zero.

**ART. 6 bis** – L’Amministrazione si riserva di costituire, con specifico provvedimento che sarà comunicato alla Società, nell’ambito del quinto d’obbligo disponibile a valere sull’importo di aggiudicazione, un plafond pari ad € 20.000,00 oltre IVA, al fine di soddisfare, su richiesta motivata dei Responsabili di Struttura, esigenze straordinarie relative al servizio di vigilanza armata presso il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio. I singoli affidamenti a valere sul predetto plafond saranno emanati con provvedimento del Capo dell’Area Attività Contrattuale, su istruttoria dell’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria, con l’indicazione del relativo costo orario, dell’importo dell’affidamento e dell’importo residuo del plafond stesso. Relativamente a tale plafond, il corrispettivo sarà determinato dal numero di ore affidate di volta in volta al costo agente/h di Euro 17,45 oltre IVA e fermo l’importo complessivo pari ad € 20.000,00 oltre IVA. La società, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna quindi ad eseguire il Servizio di Vigilanza Armata presso il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio che potrà essere disposto a valere su detto plafond, affidato alla gestione del Capo Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria.

**ART. 7** – Ai sensi del Capitolato Tecnico, il Responsabile del Contratto, nonché Responsabile Operativo del Servizio è il Sig. Stefano Izzo Tel.

; , Mail: [caserta.servizi@battistolli.it](mailto:caserta.servizi@battistolli.it) PEC: [contratti.rangers@legalmail.it](mailto:contratti.rangers@legalmail.it)

**ART. 8** – La Società, con la sottoscrizione del Verbale di avvio delle Attività di cui all'art. 8.I del Capitolato, dovrà consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il "Programma Operativo dei Servizi" contenente il programma valido dall'avvio delle attività fino all'ultimo giorno del mese solare successivo.

Successivamente al primo Programma Operativo dei Servizi di cui al precedente comma, la società si impegna a consegnare, mensilmente, il Programma di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali.

Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Programma Operativo dei Servizi" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

**ART. 9** – Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione del servizio sono effettuati dal Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del dott. Fulvio Coppola (tel. 081-2530215; mail [fulvio.coppola@unina.it](mailto:fulvio.coppola@unina.it); [fulvio.coppola@personalepec.unina.it](mailto:fulvio.coppola@personalepec.unina.it)) e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, individuato nella persona del dott. Ciro Marino (mail: [ciro.marino@unina.it](mailto:ciro.marino@unina.it); pec: [ciro.marino@personalepec.unina.it](mailto:ciro.marino@personalepec.unina.it)) con i termini e le modalità specificamente indicati nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto compete, tra l'altro, il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento con l'espletamento di ogni adempimento allo stesso demandato.

**ART. 10** - I pagamenti saranno effettuati, mediante il bonifico a favore del conto corrente bancario indicato dalla società di cui si riportano, nel seguito, gli estremi:





Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia 6 Via Mazzini n. 21 – 36100  
Vicenza, IBAN:

Le persone abilitate ad operare su di esso sono la sig.ra Marani Roberta – C.F. J  
– nata a  
ed il sig. Cenci Roberto –

La società dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità  
per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

**ART. II** – Per tutto ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti a precisazione di  
quanto disposto dall'art. 19 del Capitolato Tecnico al quale in ogni caso si rinvia  
integralmente per le modalità di contabilizzazione del servizio, le parti convengono  
quanto segue:

- la società dovrà indirizzare la fattura elettronica direttamente all'Area Attività  
Contrattuale. Le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli  
Federico II, partita IVA 00876220633 e riportare obbligatoriamente i seguenti  
riferimenti: Codice Univoco Ufficio Identificativo dell'Area (VC8YJD), CIG  
identificativo della procedura di gara ed indicazione del lotto di riferimento;
- nella causale della fattura la società dovrà indicare il riferimento contrattuale (nel caso  
di provvedimenti autorizzati nell'ambito dell'istituto del quinto d'obbligo anche i  
riferimenti di questi ultimi) e la sede di espletamento del servizio oggetto della fattura  
stessa;
- la società potrà emettere la fattura con cadenza mensile solo dopo aver ricevuto  
attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto  
(DEC) e confermata dal Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi di quanto  
previsto dall'art. 19 del Capitolato. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la  
società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al predetto Direttore



dell'esecuzione del contratto al fine consentire allo stesso i controlli di competenza ivi compresa la copertura dell'importo recato in fattura nell'ambito di quello contrattuale e di quello stanziato a valere sul bilancio finanziario autorizzatorio per l'anno di riferimento [e/o di quello autorizzato da provvedimenti di estensione nell'ambito del quinto d'obbligo]; la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo qualora sia stata emessa dalla società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra.

Le parti convengono che, ai fini del pagamento del servizio prestato a valere su provvedimenti di estensione nell'ambito del quinto d'obbligo contrattuale, ivi compresi quelli disposti a valere sul plafond affidato alla gestione del Capo dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria, la società emetterà specifiche fatture di pagamento recanti gli estremi dei provvedimenti di riferimento. Pertanto, la fatturazione degli importi relativi a servizi affidati sulla base di provvedimenti di estensione nell'ambito del quinto d'obbligo, ivi compresi quelli disposti a valere sul Plafond, dovrà essere separata da quella relativa agli importi relativi ai servizi ordinari di vigilanza armata espletati ai sensi dell'art. 3 del Capitolato allegato al presente atto.

La società assume l'impegno ad eseguire correttamente le disposizioni di cui al presente articolo e dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i ritardi imputabili alla non corretta osservanza da parte dello stesso dell'iter sopra stabilito.

Si precisa, infine, che il pagamento dei corrispettivi, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato dagli Uffici contabili competenti al pagamento, entro 30 gg. dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Resta fermo che in sede di pagamento si provvederà all'applicazione della ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

**ART. 12** – Per le penali si richiama quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

**ART. 13** - La società potrà subappaltare avendo espressamente dichiarato in sede di gara, nei limiti della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 20 del Capitolato Tecnico, potrà subappaltare per l'intera durata contrattuale opere e prestazioni inerenti i servizi di vigilanza armata.

La società non potrà subappaltare prima di aver ricevuto formale autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento, all'esito positivo delle verifiche di legge.

**ART. 14** – Ai sensi dell'art 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il presente appalto è infine sottoposto a verifica di conformità finale, da espletare non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al presente contratto.

**ART. 15** – La risoluzione del presente contratto è disciplinata dal Capitolato Tecnico, al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

L'Università potrà risolvere il contratto anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dal vigente P.I.A.O. e dal Codice di Comportamento Nazionale.

In considerazione del fatto che l'Università si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e dall'art. 3, comma 2, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, tutti i corrispettivi connessi all'esecuzione del presente

contratto sono erogati sotto condizione risolutiva e l'Università recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto alla clausola 4) del protocollo di legalità riportata infra, che trova applicazione nei limiti di compatibilità con la disciplina dettata dal citato art. 92.

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

**ART. 16** - Le spese di registrazione e di bollo cedono a carico della società e sono assolte con modalità telematiche. Sono a carico della Società le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla guri e sui quotidiani. Tali spese saranno quantificate e comunicate alla società e dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

**ART. 17** - In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

**ART. 18** - Con la firma del presente atto la Società dichiara di essere in regola con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente, nonché di rispettare durante l'intera durata del contratto l'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento ivi compreso trattamento di fine rapporto e gli emolumenti conclusivi del rapporto stesso assicurando altresì il personale agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi. In caso di inadempienza l'Università provvederà a mettere in mora la società e decorso invano il termine assegnato ad escutere la cauzione definitiva salvo il maggior danno.



La società, inoltre, si obbliga a comunicare all'Università eventuali ipotesi di variazione del legale rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della società.

La società si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a non apportare alcuna modifica e/o aggiornamento ai dati riportati nell'elenco del personale relativi ai nominativi, alla tipologia contrattuale, alla sede di svolgimento, ai livelli di inquadramento di ciascuno delle unità impiegate risultanti dall'elenco predetto. Dagli obblighi assunti con il presente articolo sono fatte salve esclusivamente le necessarie sostituzioni dei lavoratori cessati (per licenziamento, dimissioni, pensionamento o decesso) con altrettanti lavoratori assunti con la medesima tipologia contrattuale (part-time/full time), presso la medesima sede, con i medesimi livelli (laddove possibile) e monte ore mensili dei soggetti cessati ovvero mediante riparto del relativo monte ore tra il personale part time, di pari livello, già impiegato presso il medesimo cantiere. Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'art. II del Capitolato Speciale d'Appalto, la società dovrà comunicare al competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto - entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate - ogni inserimento di personale, necessario a garantire le sostituzioni temporanee di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, nonché ogni allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro insieme al nominativo del relativo sostituto.

Resta inteso che le scelte discrezionali, in ambito gestionale ed organizzativo, dell'appaltatore - anche in ordine alle sostituzioni eventualmente necessarie - non possono in ogni caso comportare un aumento permanente del numero di unità di personale, del relativo livello di inquadramento e del monte ore riportati nell'allegato n. 4 al presente Capitolato denominato "Elenco del Personale suddiviso in Lotti - clausola sociale". Pertanto, l'impresa appaltatrice - senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi decisionali dell'Università - si impegna a non consentire la permanenza, all'interno delle sedi oggetto del presente capitolato, di unità di personale

ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente capitolato.

**ART. 19** – È vietata la cessione del contratto. In caso di violazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. Per la cedibilità dei crediti derivanti dalla stipula del presente contratto, resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa.

**Art. 20** – La società dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale in Vicenza – Cap 36100 (VI) Via Luca Della Robbia n. 25, Codice Fiscale e Partita IVA 00864080247, Tel. 0444-213232, Fax. 0444-510114, e-mail: [gare.vigilanza@battistolli.it](mailto:gare.vigilanza@battistolli.it) PEC: [gare.battistolli@legalmail.it](mailto:gare.battistolli@legalmail.it), dove dà facoltà all'Università di inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale, esonerando, pertanto, l'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

**ART. 21** – La società si impegna altresì, al rispetto degli obblighi di riservatezza e trattamento dati. L'Appaltatore è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali conferiti dall'Università, secondo quanto previsto dall'art. 4, par. I n. 8 e dall'art. 28 del GDPR, richiamato all'art. 5 del Regolamento di Ateneo giusto "*Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personale*", acquisito al protocollo di Ateneo con n. GA/2023/249 del 27/07/2023.

La società assume la qualità di Titolare autonomo rispetto ai dati personali che acquisirà in proprio in virtù del servizio fornito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali immagini acquisite ove siano installati sistemi di videosorveglianza).

Le parti concordano, altresì che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La società non potrà

utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto e acquisiti nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La società prende atto che Titolare del trattamento dei dati è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una mail a: [ateneo@pec.unina.it](mailto:ateneo@pec.unina.it). La società prende atto, inoltre, che le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>. Le parti, per quanto compatibile, rinviando, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 come integrato con D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

**ART. 22** –La società prende atto che, in osservanza del vigente P.I.A.O., al fine di favorire un controllo diffuso in ordine al regolare espletamento del servizio, il presente contratto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. La società si impegna a comunicare, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto– via PEC all'indirizzo [garecontratti-s@pec.unina.it](mailto:garecontratti-s@pec.unina.it) - quali parti dell'Offerta Tecnica non sono coperte da segreti tecnici o commerciali, trasmettendo idonea documentazione; decorso il predetto termine si procederà alla pubblicazione del presente contratto, nonché dell'Offerta Tecnica oltre che del Capitolato Tecnico.



**ART. 23** - La società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 6bis, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 del presente contratto.

**ART. 24** - La società dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti agli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto

**ART. 25** – La Società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021, che nel seguito si riportano:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more



dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art Isepties, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del

contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del

cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-

bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola I2): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola I3): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da

altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola I4): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. I4 del Protocollo.

Clausola I5): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Io, Ufficiale Rogante sostituto ho ricevuto il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 2 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione. Il presente atto è stato scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia, su numero venti pagine a video e la ventunesima fino a questo punto e viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. I4 del D.P.C.M. 22 Febbraio 2013. Io Ufficiale Rogante Sostituto ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. Firmatari: Dott.ssa Rossella Maio, Sig. Francesco Cozzolino, Dott.ssa Serena Pierro.